



## ***COMUNE DI CAPACI***

(Città Metropolitana di Palermo)

### **Originale di Ordinanza del Sindaco**

<b>N° 44 del 11/07/2020</b>	<b>OGGETTO:</b>	<b>Stagione estiva anno 2020 – Misure per la prevenzione e vigilanza, negli stabilimenti balneari, nelle attività commerciali e in quelle di somministrazioni.</b>

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di Luglio alle ore \_\_\_\_ il Sindaco, analizza la seguente ordinanza ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

## IL SINDACO

**DATO ATTO** che nella stagione estiva in corso si delineano problematiche di sicurezza urbana da ricollegare anche al fenomeno della "movida";

**DATO ATTO**, altresì di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di vivibilità anche in considerazione di atti di disturbo alla quiete pubblica e di minaccia all'incolumità delle persone.

**CONSIDERATO** che è necessario ed urgente intervenire sulle modalità di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi e del consumo da parte degli avventori al fine di evitare l'abbandono su suolo pubblico di bottiglie, bicchieri in vetro e/o lattine, in quanto la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro e lattine costituisce non solo un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone, ma anche un evidente impatto ambientale degenerativo del fenomeno, evidenziando in tale contesto da parte di tutti i consumatori la regola del divieto di depositare anche temporaneamente, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine nell'intera giornata;

**DATO ATTO** che l'art. 3 comma 2 del D.L. n.19 del 25.03.2020 consente ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza nei limiti dell'art.1 comma 2 del citato Decreto che precisa alla lettera: *u) limitazione o sospensioni delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi alimentari....omissis....* e alla lettera *v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;*

**CONSIDERATO** che al comma 14 della citata disposizione dispone espressamente che *le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni o delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive, con provvedimenti emanati ai sensi dell'art.2 del decreto legge n.19 del 2020 o del comma 16;*

**LETTO** il decreto-legge 20 febbraio 2017 n.14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n.48 recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città, nonché la circolare del ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – prot. n. 4228 del 23.05.2017 avente per oggetto" Legge 18 aprile 2017, n.48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città";

### **RICHIAMATE:**

- le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, approvate il 24 gennaio 2018;
- le Linee guida della Conferenza Stato –città ed autonomie locali in data 26.07.2018 aventi ad oggetto le "linee guida per attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell'art.5, co.1, D.L. 20.02.2017 n.14 conv., con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n.48;

**PRESO ATTO** dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cfr. il Consiglio di Stato Sez. II con il recente decreto n.2028 del 17 aprile 2020; Tar Lazio, sez. II ter, dec., 15 maggio 2020, n.3829) che confermando una precedente statuizione al riguardo (cfr. decr. N.1553/2020), ha ritenuto legittima l'introduzione mediante un ordinanza sindacale di restrizioni nel territorio comunale agli accessi alle attività commerciali, motivate dalla necessità di ridurre al massimo gli spostamenti dei cittadini quale misura di contenimento connessa all'emergenza Coronavirus e adottate quindi nell'interesse collettivo sicuramente prevalente su quello individuale;

**CONSIDERATO** che occorre adottate misure finalizzate ad un bilanciato e razionale contenimento dei flussi di movimento delle persone che riduca quanto più possibile le occasioni di assembramento con particolare riferimento alle località balneari;

**RILEVATO** che la normativa dell'emergenza in materia di rispetto delle misure anti-covid, oltre a prevedere controlli e sanzioni da parte delle Forze di Polizia, ha fatto leva sul principio della cd. responsabilizzazione dei cittadini e che in tale contesto, anche in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e della cd. sicurezza partecipata, appare necessario ed urgente coinvolgere tutti gli attori operanti nella località del territorio comunale, ivi inclusi i titolari pubblici esercizi e delle attività commerciali;

**RICHIAMATE** le "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*", indicate nell'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n.22 del 02 giugno 2020, che in tale ordinanza sindacale fanno parte integrante e sostanziale (all.1);

**VISTA** l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Palermo del 05/06/2020;

**LETTI** gli artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000;

**DARE ATTO** che la presente ordinanza sarà trasmessa all'UTG/Prefettura di Palermo;

**DATO ATTO** che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

## **ORDINA**

a decorrere dal **11 luglio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti previste dalle norme statali e regionali**, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, quanto segue:

### **Art. 1 – Assembramenti**

In tutti i luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del territorio comunale sono vietati gli assembramenti.

### **Art. 2 – Pubblici Esercizi**

Tutti i titolari dei Pubblici Esercizi, all'interno della propria attività, ivi incluso i dehors, sono tenuti a rispettare e fare rispettare gli obblighi previsti dalle "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*", richiamate espressamente nelle ordinanze regionali e nazionali che in tale atto anche se non materialmente trascritte si intendono integralmente riportati. A tal fine, ogni titolare all'interno e all'esterno della propria attività (dehors) è tenuto d'affiggere in più punti il decalogo delle misure da rispettare e far rispettare ai propri clienti. Ogni titolare di Pubblico Esercizio è tenuto ad individuare apposito personale a cui demandare l'attività di rispetto da parte della clientela delle misure anticovid non solo per quelli seduti ai tavoli, ma anche che intendono usufruire dei servizi del pubblico esercizio. Dare atto che ai sensi del T.U.L.P.S. il titolare del pubblico esercizio può allontanare il cliente dalla propria attività per motivi di **sicurezza e quiete** degli altri (Cfr. *Cass. Sent. N.30189/2017 del 16.06.2017*), fermo restando che, in qualsiasi momento, possono chiedere intervento delle Forze di Polizia e della Polizia Locale.

### **Art. 3 – Misure per pubblici esercizi ed esercizi commerciali**

Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche che operano nel territorio comunale:

- 1) Dalle ore 20.00 alle ore 06.00 è **fatto divieto assoluto** di vendita di qualsiasi bevanda, in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o in

materiale biodegradabile, secondo ordinanza emessa, nei quali le bevande devono versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;

2) Di attenersi alle sotto indicate misure:

- evitare assembramenti anche avanti la propria attività;
- rigorosa delimitazione degli spazi di occupazione suolo pubblico (ove esistente);
- obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- obbligo di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta differenziata;
- di evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e relativa pertinenza con bicchieri di vetro e gettino rifiuti di ogni genere al suolo;
- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- A tal fine i titolari e gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposta e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

#### **Art. 4 – Misure generali in materia di consumo bevande.**

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, a chiunque operi nel territorio comunale è fatto divieto di consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, nel territorio comunale di Capaci, con bibite o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.

E' altresì vietato su tutto il territorio comunale e per l'intera giornata da parte di tutti i consumatori il deposito anche temporaneamente, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine.

#### **Art. 5 – Chiusura pubblici esercizi e stabilimenti balneari.**

E' disposta la chiusura dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari in relazione al sotto elencato orario:

**periodo 11 luglio – 31 ottobre 2020** (fermo restando rispetto ulteriori misure emergenziali da parte della normativa statale e regionale in materia di Covid-19)

<p>Publici esercizi e attività di somministrazione</p>	<p><b>Chiusura ore 24,00.</b> <b>Sabato e prefestivi chiusura ore 01,00</b></p>
<p>Stabilimenti balneari su demanio marittimo</p>	<p><b>Chiusura ore 19,00.</b> <b>Attività di somministrazione all'interno degli stabilimenti balneari su demanio marittimo chiusura ore 21,00.</b> <b>Esclusivamente il Sabato chiusura ore 23,00.</b></p>
<p>Stabilimenti balneari su area privata</p>	<p><b>Chiusura ore 19,00 attività di balneazione.</b> <b>Attività di somministrazione all'interno degli stabilimenti balneari su demanio marittimo chiusura ore 21,00.</b></p>

	<b>Esclusivamente il Sabato chiusura ore 23,00.</b>
Esercizi di somministrazione Piazzale XXIII, e via del Mediterraneo	<b>Chiusura ore 24,00. Sabato chiusura ore 01,00</b>

#### **Art. 6 Chiusura piazzale XXIII maggio e via del Mediterraneo.**

E' prevista la chiusura del piazzale XXIII maggio e via del Mediterraneo, in entrata dalle ore 21,00 alle ore 06,00 con decorrenza 11 luglio 2020.

Chiusura, altresì, del varco n. 3 situato sulla via Riccione in entrata dalle ore 21,00 alle ore 06,00 con decorrenza 11 luglio 2020.

#### **Art.6: Disciplina piccoli intrattenimenti pubblici esercizi.**

E' fatto divieto assoluto nel Piazzale XXIII, via del Mediterraneo e in tutti gli stabilimenti balneari sia su demanio marittimo che su area privata, qualsiasi attività di intrattenimento musicale, se non preventivamente autorizzate dalla Questura di Palermo.

#### **Art. 7: Sanzioni misure prevenzione Covid (Capo I).**

Chiunque non porti con sé la mascherina e/o non la indossi nei casi previsti, si applica – ai sensi del D.L. n.19/2020 e ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.25/2020, la sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 400,00 a € 3.000,00, Quindi, salvo recidiva, la sanzione da irrogare è pari a € 400,00. L'importo è aumentato di un terzo (pari a € 533,33) se la violazione è commessa a bordo di autovettura.

Il titolare del pubblico esercizio che non rispetti o faccia rispettare le misure previste dalla normativa dell'emergenza Covid si applica la sanzione pecuniaria di € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n.19/2020. Quindi, ex art. 202 C.d.S., la sanzione da irrogare è pari ad € 400,00. Si dà atto che la predetta violazione comporta applicazione della sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 gg. Nelle more, la chiusura immediata per 5 gg.

#### **Art.8: Sanzioni amministrazione**

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra un reato si applicano la sanzione previste all'art. 50 comma 7 bis, c. 1 del decreto legislativo n. 267/2000 che testualmente recita : *“Inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7 bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 5.000,00”*.

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel medesimo anno solare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18/04/2017 n. 48 anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 del 24/11/1981 n. 689 è ammesso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di € 1.500,00.

Nei casi di reiterata inosservanza dei predetti articoli della presente ordinanza sindacale, può essere disposta dal Questore e/o Sindaco l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni ex art. 100 TULPS.

## Art. 9: Entrata in vigore

Che la presente ordinanza è efficace dalle ore 19.00 del giorno 11/07/2020 sino al 31/10/2020 e verrà altresì pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale on line dell'Ente

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 si precisa che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al TAR Sicilia o alternativamente ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 20 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

Si dispone, infine, che copia della presente ordinanza sia notificata per le rispettive competenze a:

- U.T.G. Prefettura di Palermo;
- Questura di Palermo;
- Commissariato di P.S. Mondello;
- Comando Provinciale Carabinieri Palermo;
- Stazione Carabinieri Capaci;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Guardia di Finanza-Tenenza di Carini.
- Capitaneria di Porto di Palermo;
- Comando Polizia Provinciale;
- Comando Polizia locale;
- ARPA-Palermo;
- Dirigente SUAP Carini;
- Dirigente Area V-Ambiente;
- Dirigente Area II-Tributi;
- Responsabile Comunale di Protezione Civile;
- ASP Palermo – Servizio Prevenzione;
- SIAE;
- Associazioni di Categorie;
- Ai titolari delle attività interessate;

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Dalla residenza Municipale, 11 luglio 2020

Il Funzionario Area IV  
Dott. Urb. P. Modica

Il Responsabile Area III  
Comm. P.M. G. Baiamonte

Il Sindaco  
Pietro Puccio

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**N. Reg. pubbl.** \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

**CHE** la presente determinazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Cristofaro Ricupati)